

O O D O U O U S O

Posted on 6 Gennaio 2021 by La redazione

Categories: [Democrazia e contabilità](#), [In Evidenza](#), [Osservatorio altre giurisdizioni](#), [Tutti i contributi](#)

Tags: [A.T.A.C.](#), [Crdps.T.2021](#) by [contabilità4ii](#), [atT](#) [In Evidenza](#) 342, [T19](#) [In Evidenza](#) 43, [1](#) by [contabilità441](#), [lage e socii](#) [contributi](#)

decisionale.

La nomina non rientra quindi nella effettiva attività gestionale interna del Comune ma è effettuata da un soggetto che, in questo caso, si comporta in maniera del tutto autonoma.

Non vi è dubbio, inoltre, che in qualità di Direttore *ad interim* del Dipartimento per le Partecipate il dirigente abbia svolto diverse attività con riguardo all'ATAC SpA, tra cui l'approvazione della bozza di rendiconto, l'approvazione del piano delle assunzioni, la valutazione della questione dei debiti fuori bilancio che riguardano la partecipata rispetto all'ente proprietario. Vi è poi un ampio potere di ingerenza gestionale, dovuto allo svolgimento del ruolo di azionista unico che è demandato alla Direzione delle Partecipate. Tutte queste funzioni non possono essere ignorate nel momento in cui la stessa persona partecipa ad una selezione pubblica dell'ente controllato.

In sostanza il [parere](#) sembra contraddittorio laddove, da un lato ritiene la norma in linea di principio applicabile anche a società di proprietà pubblica (quindi non strettamente a soggetti privati se non per quanto riguarda la forma di società per azioni) e dall'altro ritiene che però per le società pubbliche *in house* la norma non si applichi in quanto le stesse sarebbero articolazioni dell'ente proprietario senza autonomia giuridica. L'assunto che, in ogni caso, la norma non si applichi alle società in house non è condivisibile e contraddice, ad esempio, il parere reso dall'ANAC con riferimento alla Leonardo SpA ([parere 766/2018](#))